

**Modulo 3 - “Fondi Strutturali Europei
Programmazione Comunitaria
2021-2027”**

UF 2 - “le Funzioni di Gestione”

4 e 5 Aprile 2023

Sommario

I FONDI SIE.....	3
FSE+	3
FESR	3
IL QUADRO NORMATIVO DELLA POLITICA DI COESIONE.....	3
LE FUNZIONI DI GESTIONE DEI FONDI SIE.....	4
AUTORITÀ DI GESTIONE	4
PN EQUITÀ NELLA SALUTE	8
Le 4 Aree di Intervento:	8
Le Azioni e Principali attività del PNES:	9
Indicatori di Output e Risultato del PNES:	9
Organismi Intermedi:	9
Assistenza Tecnica:	10
Azioni a titolarità del Ministero della Salute:	10
LA PROGRAMMAZIONE OPERATIVA	11
LA CO-PROGRAMMAZIONE	12
LE PROCEDURE AMMINISTRATIVE: DIFFERENZE TRA FESR E FSE+	14
SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	16
IL CICLO DI VITA DI UNA OPERAZIONE.....	25
ADEMPIMENTI IN CAPO AL BENEFICIARIO	25
ATTUAZIONE	25
MONITORAGGIO.....	26
INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ.....	26
CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI.....	27
BIBLIOGRAFIA/SITOGRAFIA	28

I FONDI SIE

La Politica di Coesione, che rappresenta la principale politica di investimento dell'Unione Europea, e offre vantaggi a tutte le Regioni e Città sostenendo: la crescita economica, lo sviluppo sostenibile ed il miglioramento della qualità di vita dei cittadini.

I fondi strutturali europei sono FESR, FSE + JTS, il FC e il FEAMPA. In questa sede verranno trattati esclusivamente i fondi FSE+ e FESR.

FSE+

Il Fondo Sociale Europeo, nasce nel 1958, e nel periodo di programmazione 2021-2027 viene rinominato: FSE Plus (FSE+). Profondamente innovato rispetto al precedente ciclo 2014-2020, **rappresenta il principale strumento dell'Unione Europea (UE) per investire nelle persone**, destinato a sostenere l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, sostenere l'occupazione e creare una società equa e socialmente inclusiva.

Fornirà inoltre le risorse per la ripresa delle società ed economie degli Stati membri dopo la crisi del Coronavirus (articolo 162 TFUE).

FSE+ finanzia TEMI IMMATERIALI: occupazione, istruzione, assistenza sanitaria etc..

FESR

Il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (**FESR**), è **il principale strumento finanziario per favorire la crescita economica e occupazionale** delle regioni europee e per appianarne disparità e squilibri di sviluppo.

Il FESR ***persegue due obiettivi principali***, ciascuno dei quali concretamente declinato nel regolamento del fondo adottato in ciascun ciclo di programmazione:

- l'obiettivo "Investimenti a favore della Crescita e dell'Occupazione" (ICO), finalizzato a rafforzare il mercato del lavoro e le economie regionali, e
- l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (CTE), volto a rafforzare la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale all'interno dell'Unione;

FESR finanzia TEMI MATERIALI: strade, ponti, infrastrutture etc..

IL QUADRO NORMATIVO DELLA POLITICA DI COESIONE

Il quadro normativo comunitario che definisce gli obiettivi e gli strumenti finanziari di intervento per il nuovo ciclo di programmazione 2021-2027 è definito dal **Regolamento (UE) n. 2021/1060** del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante **disposizioni comuni su otto Fondi europei**, tra cui quelli specificamente destinati alla politica di coesione.

La disciplina relativa ai singoli Fondi della politica di coesione è contenuta nei seguenti Regolamenti:

- **Regolamento (UE) 2021/1058** relativo al Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) e Fondo di Coesione (FC),
- **Regolamento (UE) 2021/1057** relativo al Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+),

LE FUNZIONI DI GESTIONE DEI FONDI SIE

I programmi cofinanziati dai fondi SIE hanno una gestione complessa che si incardina principalmente su 3 funzioni:

- Funzione di GESTIONE
- Funzione CONTABILE
- Funzione di CONTROLLO

La governance dei Programmi finanziata dalle Politiche di Coesione viene definita all'interno del Regolamento UE 2021/1060, recante le disposizioni comuni.

Art. 71 - Reg.UE 2021/1060

Autorità del Programma

1. (...omissis...) Lo Stato membro individua per ciascun programma **un'Autorità di Gestione** e un'Autorità di Audit. Se uno Stato membro affida la funzione contabile a un organismo diverso dall'autorità di gestione in conformità dell'articolo 72, paragrafo 2, del presente regolamento, l'organismo in questione è altresì individuato come autorità del programma. Le stesse autorità possono essere responsabili di più di un programma.
2. **L'Autorità di Audit** è un'autorità pubblica. Le attività di audit possono essere svolte da un organismo pubblico o privato diverso dall'autorità di audit, sotto la responsabilità di quest'ultima. L'autorità di audit e gli eventuali organismi che svolgono le attività di audit sotto la responsabilità dell'autorità di audit sono funzionalmente indipendenti dai soggetti sottoposti all'audit.
3. L'autorità di gestione può individuare uno o più **Organismi Intermedi** che svolgano determinati compiti sotto la sua responsabilità. Gli accordi tra l'autorità di gestione e gli organismi intermedi sono registrati per iscritto.
4. Gli Stati membri assicurano che sia rispettato il principio della separazione delle funzioni tra le autorità del programma e all'interno di queste.
(... omissis...)

DEFINIZIONE DI ORGANISMO INTERMEDIO

Organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'autorità di gestione o che svolge compiti o funzioni per conto di questa autorità

AUTORITÀ DI GESTIONE

L'**Autorità di Gestione (AdG)** è un organismo pubblico o privato, nazionale, regionale o locale designato per la gestione di un programma operativo. L'Autorità di Gestione è responsabile della gestione del programma allo scopo di conseguire gli obiettivi.

Le funzioni dell'AdG sono descritte nell'art 72 del Reg.UE 2021/1060:

Art. 72 - Reg.UE 2021/1060
Funzioni dell'Autorità di Gestione

1. *L'autorità di gestione è responsabile della gestione del programma allo scopo di conseguire gli obiettivi del programma. Essa ha in particolare le funzioni seguenti:*
 - a. *selezionare le operazioni in conformità dell'articolo 73, ad eccezione delle operazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 3, lettera d);*
 - b. *svolgere i compiti di gestione del programma in conformità dell'articolo 74;*
 - c. *sostenere il lavoro del comitato di sorveglianza in conformità dell'articolo 75;*
 - d. *supervisionare gli organismi intermedi;*
 - e. *registrare e conservare elettronicamente i dati relativi a ciascuna operazione necessari a fini di sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria, verifica e audit in conformità dell'allegato XVII e assicurare la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati e l'autenticazione degli utenti.*
2. **Lo Stato membro può affidare la funzione contabile di cui all'articolo 76 all'autorità di gestione o ad un altro organismo.**
(...omissis...)

Art. 73 - Reg.UE 2021/1060
Selezione delle Operazioni da parte dell'Autorità di Gestione

(...omissis...)

2. Nella selezione delle operazioni l'Autorità di Gestione:

- a. *garantisce che le operazioni selezionate siano conformi al programma, ivi compresa la loro coerenza con le pertinenti strategie alla base del programma, e forniscano un contributo efficace al conseguimento degli obiettivi specifici del programma;*
- b. *garantisce che le operazioni selezionate che rientrano nel campo di applicazione di una condizione abilitante siano coerenti con le corrispondenti strategie e con i documenti di programmazione redatti per il soddisfacimento di tale condizione abilitante;*
- c. *garantisce che le operazioni selezionate presentino il miglior rapporto tra l'importo del sostegno, le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi;*
- d. *verifica che il beneficiario disponga delle risorse e dei meccanismi finanziari necessari a coprire i costi di gestione e di manutenzione per le operazioni che comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, in modo da garantirne la sostenibilità finanziaria;*
- e. *garantisce che le operazioni selezionate che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (51) siano soggette a una valutazione dell'impatto ambientale o a una procedura di screening e che si sia tenuto debito conto della valutazione delle soluzioni alternative, in base alle prescrizioni di detta direttiva;*
- f. *verifica che, ove le operazioni siano cominciate prima della presentazione di una domanda di finanziamento all'autorità di gestione, sia stato osservato il diritto applicabile;*
- g. *garantisce che le operazioni selezionate rientrino nell'ambito di applicazione del fondo interessato e siano attribuite a una tipologia di intervento;*

- h. garantisce che nelle operazioni non rientrino attività che erano parte di un'operazione oggetto di delocalizzazione in conformità dell'articolo 66 o che costituirebbero trasferimento di un'attività produttiva in conformità dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a);*
- i. garantisce che le operazioni selezionate non siano direttamente oggetto di un parere motivato della Commissione per infrazione a norma dell'articolo 258 TFUE che metta a rischio la legittimità e regolarità delle spese o l'esecuzione delle operazioni;*
- j. garantisce l'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni.*

(...omissis)

Art. 74 - Reg.UE 2021/1060

Gestione del Programma da parte dell'Autorità di Gestione

L'Autorità di Gestione:

- *esegue verifiche di gestione per accertarsi che i prodotti e i servizi cofinanziati siano stati forniti, che l'operazione sia conforme al diritto applicabile, al programma e alle condizioni per il sostegno dell'operazione (...omissis...);*
 - *garantisce, subordinatamente alla disponibilità di finanziamento, che ciascun beneficiario riceva l'importo dovuto integralmente ed entro 80 giorni dalla data della presentazione della domanda di pagamento da parte del beneficiario; il termine può essere interrotto se le informazioni presentate dal beneficiario non consentono all'autorità di gestione di stabilire se l'importo è dovuto;*
 - *pone in atto misure e procedure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati;*
 - *previene, individua e rettifica le irregolarità;*
 - *conferma che le spese registrate nei conti sono legittime e regolari;*
 - *redige la dichiarazione di gestione in conformità del modello riportato nell'allegato XVIII.*
- (...omissis...)*

Art. 75 - Reg.UE 2021/1060

Sostegno all'attività del comitato di sorveglianza da parte dell'Autorità di Gestione

L'Autorità di Gestione:

- a. fornisce tempestivamente al comitato di sorveglianza tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti;*
- b. provvede a dare seguito alle decisioni e alle raccomandazioni del comitato di sorveglianza.*

Art. 76 - Reg.UE 2021/1060

Funzione Contabile

1. *Rientrano nella funzione contabile i compiti seguenti:*

- a) *redigere e presentare le domande di pagamento alla Commissione in conformità degli articoli 91 e 92;*
- b) *redigere e presentare i conti, confermarne la completezza, l'accuratezza e la veridicità in conformità dell'articolo 98 e conservare registrazioni elettroniche di tutti gli elementi dei conti, comprese le domande di pagamento;*
- c) *convertire in euro gli importi delle spese sostenute in un'altra valuta utilizzando il tasso di cambio contabile mensile della Commissione del mese nel quale la spesa in questione è registrata nei sistemi contabili dell'organismo responsabile dell'esecuzione dei compiti indicati nel presente articolo.*

2. *La funzione contabile non comprende le verifiche a livello di beneficiari.*

(...omissis...)

Art. 77 - Reg.UE 2021/1060

Funzioni dell'Autorità di Audit

1. ***L'Autorità di Audit** è responsabile dello svolgimento degli audit dei sistemi, degli audit delle operazioni e degli audit dei conti al fine di fornire alla Commissione una garanzia indipendente del funzionamento efficace dei sistemi di gestione e controllo e della legittimità e regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione.*

2. *Le attività di audit sono svolte in conformità dei principi di audit riconosciuti a livello internazionale.*

3. *L'autorità di audit redige e presenta alla Commissione:*

- a) *un parere di audit annuale conformemente all'articolo 63, paragrafo 7, del regolamento finanziario e al modello riportato nell'allegato XIX del presente regolamento e sulla base di tutte le attività di audit svolte, relativo a ciascuna delle componenti seguenti:*
 - I. *la completezza, la veridicità e l'accuratezza dei conti;*
 - II. *la legittimità e regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione;*
 - III. *il funzionamento efficace del sistema di gestione e controllo;*
- b) *una relazione annuale di controllo conforme alle prescrizioni dell'articolo 63, paragrafo 5, lettera b), del regolamento finanziario, in conformità del modello riportato nell'allegato XX del presente regolamento, che corrobora il parere di audit di cui alla lettera a) del presente paragrafo e presenti una sintesi delle constatazioni, comprendente un'analisi della natura e della portata degli errori e delle carenze riscontrati nei sistemi, le azioni correttive proposte e attuate nonché il risultante tasso di errore totale e il risultante tasso di errore residuo per le spese inserite nei conti presentati alla Commissione.*

(...omissis..)

PN EQUITÀ NELLA SALUTE

Tra i 10 Programmi Nazionali della programmazione 2021-2027 previsti dell'Accordo di Partenariato dell'Italia, con una dotazione di 625 Milioni di Euro, vi è il Programma Nazionale Equità nella Salute (PNES). Un Programma inedito, rivolto a superare le disparità territoriali e sociali attraverso il contrasto alla povertà sanitaria e il rafforzamento di medicina di genere, prevenzione e tutela delle persone con disagio psichico, in particolare tra le fasce più vulnerabili nelle regioni meno sviluppate.

Il PNES è un programma Plurifondo, finanziato sia a valere sul FESR che sul FSE+, e interviene nelle 7 Regioni Meno Sviluppate (MS) per rafforzare i servizi sanitari e rendere più equo l'accesso.

Priorità FSE+: Servizi Sanitari più equi e inclusivi		
Azione	Descrizione	Risorse
Azione n.1	Presenza in carico sanitaria e socio-sanitaria dei bisogni di salute delle persone in vulnerabilità socio-economica relativamente all'area di intervento "Contrastare la Povertà sanitaria"	360 €/MLN
Azione n.2	Rafforzamento dei servizi sanitari e socio-sanitari oggetto dell'intervento nelle quattro aree prioritarie del programma	
Azione n.3	Rafforzamento del partenariato di Programma sulle quattro aree di intervento	

Priorità FESR: Servizi Sanitari di qualità		
Azione	Descrizione	Risorse
Azione n.1	Rafforzamento della resilienza e della capacità dei servizi sanitari e socio-sanitari di rispondere ai bisogni di salute attraverso interventi di adeguamento infrastrutturale, tecnologico-strumentale	241 €/MLN
Azione n.2	Aumento dell'utilizzo dei servizi sanitari e socio-sanitari e azioni di sensibilizzazione sanitaria e per la salute	

Le 4 Aree di Intervento:

1 **Prendersi cura della salute mentale**



Rafforzare i servizi dei DSM per la presa in carico personalizzata delle persone con problemi di salute mentale

2 **Il genere al centro della cura**



Rafforzare i servizi dei Consultori Familiari per la presa in carico in ottica di medicina di genere

3 **Maggiore copertura degli screening oncologici**



Rafforzare i servizi di screening per accrescere l'adesione ai tre programmi organizzati


4 **Contrastare la povertà sanitaria**



Presenza in carico delle persone vulnerabili per ridurre le barriere di accesso ai servizi sanitari e sociosanitari

La CE auspica l'adozione di modelli uniformi in modo da garantire una linea comune di indirizzo, fermo restando che le applicazioni possono variare in base alle specificità ed esigenze territoriali.

Le Azioni e Principali attività del PNES:



Indicatori di Output e Risultato del PNES:

	Indicatori di Output	Indicatori di Risultato
FESR	<p>Azione n.1 – Rafforzamento capacità dei servizi [..]</p> <p>RC069 - Capacità delle strutture di assistenza sanitaria, nuove o modernizzate (accessi)</p>	<p>RCR73 - Numero annuale di utenti delle strutture di assistenza sanitaria nuove o modernizzate</p>
FSE+	<p>Azione n.1 – Presa in carico bisogni [..]</p> <p>EECO01 - Numero totale partecipanti</p> <p>EECO13 – Cittadini di Paesi terzi</p> <hr/> <p>Azione n.2 – rafforzamento servizi [..]</p> <p>EECO18 - Numero di pubbliche amministrazioni o servizi pubblici sostenuti</p> <p>Target= n. 38</p> <p>PSOI_1 - Numero di Dipartimenti di Salute Mentale coinvolti (sostenuti)</p> <p>Target= n.33</p>	<p>SR4_2IT - Numero di partecipanti che alla conclusione dell'intervento si trovano in una situazione migliorativa</p> <hr/> <p>PSRI_1 - Numero di accordi stipulati dalle pubbliche amministrazioni sostenute con altre pubbliche amministrazioni o enti del terzo settore, a livello nazionale regionale o locale, su attività oggetto dell'intervento.</p> <p>Target= n. 38</p> <p>PSRI_2 - Numero di Dipartimenti di Salute Mentale che hanno sperimentato PTRP</p> <p>Target = n. 30</p>

Organismi Intermedi:

Nel PNES è prevista la presenza di ORGANISMI INTERMEDI, a cui – sulla base delle proprie esperienze e competenze istituzionali - verranno delegate parte delle attività

- Le 7 Regioni Italiane MS: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia
- INMP per la priorità “Contrastare la Povertà Sanitaria”

Assistenza Tecnica:

Per quanto riguarda l’Assistenza Tecnica, sono previste 2 differenti priorità:

- AT FES+: 15 €/MLN
- AT FESR: 8,75 €/MLN

Ed entrambe verranno gestite dal Ministero della Salute.

Le Azioni di Assistenza Tecnica previste hanno i seguenti obiettivi:

- Sostenere l’esecuzione del programma nelle fasi principali di programmazione, gestione, sorveglianza, controllo e audit;
- Effettuare le valutazioni strategiche e/o operative dell’intervento;
- Dare ampia visibilità al Programma, con adeguati interventi di informazione e comunicazione.

Al momento, l’Autorità di Gestione, ha valutato di affidare l’Assistenza Tecnica mediante una procedura in-house, prevedendo un nucleo a livello centrale e diversi nuclei a livello regionale. In particolare, le risorse dell’Assistenza Tecnica verranno assegnate alle Regioni e non alle ASL.

Azioni a titolarità del Ministero della Salute:

Saranno a titolarità del Ministero le seguenti azioni:


- Formazione
- Comunicazione
- Campagne di sensibilizzazione e Informazione

LA PROGRAMMAZIONE OPERATIVA

Rispetto alla programmazione 2014-2020, **cambia la denominazione dei Programmi Nazionali e Regionali**, infatti, si passa ad esempio da “Programma Operativo Nazionale – PON” del 14/20 a “Programma Nazionale” del 21/27. Questo perché è stato definito che questi programmi per loro natura sono più “strategici” che “operativi”.

La Programmazione Operativa si può definire come la fase in cui si traducono operativamente i contenuti del Programmi Nazionali (PN)/Programmi Regionali (PR), della loro strategia e delle correlate azioni. Bisogna quindi partire dall’analisi del fabbisogno a cui dare risposta per individuare obiettivi ed azioni, ovvero passare dall’esigenza al risultato atteso, che deve poter essere attentamente monitorato e misurato tramite degli indicatori.

Si riporta di seguito la logica di intervento da seguire:



DEFINIZIONE: INTERVENTI A TITOLARITÀ O A REGIA

INTERVENTI A TITOLARITÀ: *il beneficiario corrisponde con l’amministrazione titolare del Programma (si procede direttamente con la procedura amministrativa per l’acquisizione dei lavori/forniture/servizi)*


INTERVENTI A REGIA: *il beneficiario è un soggetto pubblico diverso dall’amministrazione titolare del Programma, è necessario pertanto prima selezionare il beneficiario (avviso pubblico; accordo di programma) che poi opererà la procedura amministrativa per l’acquisizione dei lavori/forniture/servizi.*

LA CO-PROGRAMMAZIONE

Obiettivo della Co-Programmazione è quello di identificare delle Operazioni che soddisfino il fabbisogno dei “beneficiari” e/o “destinatari” che possano essere finanziabili intersecando programmazioni e integrando risorse disponibili.

I Fondi strutturali sono gestiti sia a livello nazionale che regionale. I temi sono spesso gli stessi quindi è necessario trovare integrazione, complementarità e demarcazione: cercare di capire quali sono gli interventi da gestire nei diversi programmi (nazionali o regionali). **L'importante è non finanziare due volte le stesse cose. È un'opportunità perché si hanno più risorse, se usate bene.**

La Commissione Europea ha richiesto in fase di programmazione di demarcare molto bene le attività finanziate da PNES, PN INCL, PNRR e PR!



In fase di Programmazione è necessario identificare gli Output del PN e del PR al fine di identificare e valorizzare la complementarità, che si possono classificare, in base alla presenza di un OI, come:

- complementarità **senza delega**
- - complementarità **con delega**, in presenza di un Organismo Intermedio

L'analisi della complementarietà deve essere condotta rispetto a tre elementi:

- TARGET
- TEMPI
- RISULTATI

In caso di **COMPLEMENTARIETA' SENZA DELEGA**, è necessario:

- Identificare le azioni che il PN intende realizzare nelle specifiche aree
- Verificare la presenza di eventuali sovrapposizioni con le azioni inserite nelle programmazioni dei PR o PNRR
- Delineare i perimetri in cui interviene il PN e come si integra con il PR o PNRR

In caso di **COMPLEMENTARIETA' CON DELEGA**, è necessario:

- Identificare le azioni che gli OI intendono realizzare con le risorse del PN
- Verificare la presenza di eventuali sovrapposizioni con le azioni inserite nelle programmazioni dei PR o PNRR
- Delineare i perimetri in cui interviene il PN e come si integra con il PR o PNRR

LE PROCEDURE AMMINISTRATIVE: DIFFERENZE TRA FESR E FSE+

Per l'affidamento dei fondi le Amministrazioni ricorrono di norma a **procedure ad evidenza pubblica**, applicando i principi generali di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza.

PROCEDURA	DESCRIZIONE	FSE+	FESR
AVVISO PUBBLICO	Per l'affidamento di attività che non danno luogo a pubblici appalti, le AdG adottano procedure di selezione per la concessione di finanziamenti, in osservanza della legge sul procedimento amministrativo, sulla base dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza nel rispetto delle regole della concorrenza e dei principi comunitari di parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e mutuo riconoscimento”.	il rapporto tra l'Amministrazione e il destinatario del finanziamento risulta regolato da un atto di natura concessoria. Si configura quindi la concessione di una sovvenzione per lo svolgimento di un'attività finalizzata al raggiungimento di un obiettivo di interesse generale fissato dall'Amministrazione.	il rapporto tra l'Amministrazione e il destinatario del finanziamento (ente pubblico/beneficiario) risulta regolato da una convenzione che disciplina i rapporti tra le parti.
GARA D'APPALTO	contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, avente per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi è strumento con cui la pubblica amministrazione manifesta l'esigenza di effettuare lavori pubblici o acquisire servizi e merci	Nessuna differenza tra i fondi	
ACCORDO DI PROGRAMMA	un accordo di programma, nel diritto amministrativo italiano, è una convenzione tra enti territoriali ed altre amministrazioni pubbliche mediante la quale le parti coordinano le loro attività per la realizzazione di opere, interventi o programmi di intervento.	è utilizzato per il finanziamento di progetti integrati e/o complessi di norma cofinanziati anche dal FSE+	è utilizzato per il finanziamento di progetti integrati e/o complessi nei vari ambiti di intervento del fondo

<p>IN HOUSE PROVIDING</p>	<p>si intende un trasferimento diretto di denaro ad un soggetto individuato senza procedura ad evidenza pubblica, in quanto risponde ai requisiti del controllo analogo e dell'attività prevalente come definiti dalla giurisprudenza e normativa comunitaria</p>	<p>Nessuna differenza tra i fondi</p>	
<p>COOPERAZIONE ORIZZONTALE FRA AMMINISTRAZIONI</p>	<p>gli "Accordi fra pubbliche amministrazioni" sono disciplinati dall'art. 15 della legge sul procedimento amministrativo (241/90) che recita: "1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.</p>	<p>Nessuna differenza tra i fondi</p>	
<p>DELIBERA DI PROGRAMMAZIONE</p>	<p>l'organo politico delibera l'erogazione di risorse per specifici interventi a favore di altri enti pubblici (es. le ASL)</p>	<p>utilizzata per programmare misure e definire criteri di riparto</p>	<p>il rapporto tra l'Amministrazione e il destinatario del finanziamento (ente pubblico/beneficiario) risulta regolato con atto amministrativo (es. convenzione).</p>

SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

Con lo scopo di selezionare le operazioni da finanziare, bisogna considerare i 3 elementi seguenti:



Prima di procedere, però forniamo delle definizioni:

DEFINIZIONE: BENEFICIARIO

L'art.2 del Reg (UE) 2021/1060 definisce **Beneficiario**:

- un organismo pubblico o privato, un soggetto dotato o non dotato di personalità giuridica o una persona fisica, responsabile dell'avvio o sia dell'avvio che dell'attuazione delle operazioni;*
- nel contesto dei partenariati pubblico-privato («PPP»), l'organismo pubblico che ha avviato l'operazione PPP o il partner privato selezionato per attuarla;*
- nel contesto dei regimi di aiuti di Stato, l'impresa che riceve l'aiuto;*
- nel contesto degli aiuti «de minimis» forniti a norma dei regolamenti (UE) n.1407/2013(37) o (UE) n.717/2014(38) della Commissione, lo Stato membro può decidere che il beneficiario ai fini del presente regolamento è l'organismo che concede gli aiuti, se è responsabile dell'avvio o sia dell'avvio che dell'attuazione dell'operazione;*
- nel contesto degli strumenti finanziari, l'organismo che attua il fondo di partecipazione o, in assenza di un fondo di partecipazione, l'organismo che attua il fondo specifico o, se l'autorità di gestione gestisce lo strumento finanziario, l'autorità di gestione.*

Pertanto, si distinguono due casi: Azioni a Titolarità e Azioni a Regia

AZIONI A TITOLARITÀ: Il Beneficiario si identifica nell'organismo che acquista il bene, il servizio o la prestazione quando il relativo titolo ha natura contrattuale poiché, in tale caso, l'organismo è responsabile dell'avvio dell'operazione.

AZIONI A REGIA: Il Beneficiario si identifica nell'organismo che fornisce il bene, il servizio o la prestazione quando il relativo titolo ha natura concessoria (di sovvenzione) poiché, in tale caso, l'organismo è responsabile dell'avvio e dell'attuazione dell'operazione.

DEFINIZIONE: DESTINATARIO FINALE

L'art.2 del Reg (UE) 2021/1060 definisce Destinatario Finale:

la **persona giuridica o fisica** che riceve sostegno dai fondi mediante il beneficiario di un fondo per piccoli progetti o da uno strumento finanziario.

DEFINIZIONE: PARTECIPANTE

L'art.2 del Reg (UE) 2021/1060 definisce Partecipante:

la **persona fisica** che trae direttamente beneficio da un'operazione senza essere responsabile dell'avvio, o sia dell'avvio che dell'attuazione, dell'operazione e che, nel contesto del FEAMPA, non riceve sostegno finanziario

PROCEDURA

Il primo passo prevede la scelta della procedura più opportuna, in base al Beneficiario individuato e alla tipologia di operazione. Le procedure tra cui è possibile scegliere sono:

- Appalti Pubblici
- Avvisi di Diritto Pubblico
- Affidamenti in House
- Co-programmazione (terzo settore)
- Accordi tra Pubbliche Amministrazioni ex art. 15 L.241

CONFORMITÀ AL PROGRAMMA

Il secondo passo prevede che venga assicurata la conformità al Programma, verificando i seguenti aspetti:

- Contributo agli obiettivi specifici
- Campo di azione Condizione abilitante
- Dimensioni secondarie
- Destinatari
- Indicatori

Art. 22 - Reg.UE 2021/1060 Contenuto dei Programmi

1. Ciascun Programma stabilisce una strategia che indichi il contributo agli obiettivi strategici (...) e la comunicazione dei risultati.

2. *Un Programma è costituito da una o più priorità. Ciascuna priorità corrisponde a un unico obiettivo strategico (...). Una priorità può avvalersi di uno o più fondi (...). Una priorità che corrisponde a un obiettivo strategico consiste di uno o più obiettivi specifici. Più priorità possono corrispondere allo stesso obiettivo strategico (...).*

3. *Ciascun Programma stabilisce:*

(...omissis)

d) Per ciascun Obiettivo specifico:

- I. le tipologie di azioni correlate e il loro contributo previsto a tali obiettivi specifici e, se del caso, alle strategie macroregionali, alle strategie per i bacini marittimi (...)*
- II. gli indicatori di output e di risultato con i corrispondenti target intermedi e finali;*
- III. i principali gruppi di destinatari;*
- IV. le azioni a tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione;*
- V. un'indicazione dei territori specifici cui è diretta l'azione, compreso l'utilizzo previsto degli investimenti territoriali integrati, dello sviluppo locale di tipo partecipativo o di altri strumenti territoriali;*
- VI. le azioni interregionali, transfrontaliere e transnazionali con beneficiari situati in almeno un altro Stato membro o al di fuori dell'Unione, se pertinente;*
- VII. l'utilizzo previsto degli strumenti finanziari;*
- VIII. le tipologie di intervento e una ripartizione indicativa delle risorse programmate per tipologia di intervento;*

(...omissis)

CONTRIBUTO AGLI OBIETTIVI SPECIFICI

In questo caso bisogna verificare le tre dimensioni: Priorità, Obiettivo Specifico e Azioni

DEFINIZIONE: CONDIZIONI ABILITANTI

Le condizioni abilitanti costituiscono il sistema di requisiti che gli Stati membri devono soddisfare per poter utilmente fruire dei fondi europei destinati alla coesione. Il soddisfacimento delle condizioni abilitanti è finalizzato a garantire che l'attuazione dei programmi finanziati con fondi europei sia conforme al diritto dell'Unione assicurando al tempo stesso l'efficacia e la qualità della programmazione grazie alla elaborazione di strumenti di pianificazione coerenti con gli standard concordati a livello europeo.

*Il **soddisfacimento** delle condizioni deve essere garantito non soltanto al momento dell'avvio, ma **durante l'intero ciclo di programmazione**, con la conseguente necessità di attivare gli opportuni monitoraggi sul mantenimento dei criteri di adempimento, onde evitare di incorrere nei meccanismi sanzionatori.*

Per approfondimenti:

<https://politichecoesione.governo.it/it/la-politica-di-coesione/la-programmazione-2021-2027/piani-e-programmi-europei-2021-2027/le-condizioni-abilitanti-per-la-politica-di-coesione-2021-2027/>

DEFINIZIONE: INDICATORE

Relativamente agli indicatori vengono distinti:

- **Indicatori di realizzazione (OUTPUT)**
- **Indicatori di risultato (OUTCOMES)**
- **Indicatori di Impatto**

INDICATORE DI REALIZZAZIONE (OUTPUT): si riferisce a tutto ciò che viene prodotto direttamente dalla realizzazione dell'intervento. Pertanto, gli indicatori di realizzazione misurano il prodotto dell'attività svolta dagli operatori nell'attuazione dell'intervento. Misurano gli obiettivi operativi. **Fra gli indicatori di realizzazione sono da ricomprendere gli indicatori procedurali e finanziari.**

INDICATORE DI RISULTATO (OUTCOMES): indica i vantaggi o svantaggi causati dall'intervento per i beneficiari diretti. Gli indicatori di risultato misurano l'effetto che si manifesta immediatamente dopo l'intervento e riguardano i cambiamenti registrati sui beneficiari diretti. **Misurano gli obiettivi specifici.**

INDICATORI DI IMPATTO: individuano le conseguenze che interessano non solo i destinatari dell'intervento (impatto specifico), ma anche individui o organizzazioni non direttamente coinvolte direttamente dall'intervento stesso (popolazione nel complesso). Gli indicatori di impatto **misurano gli effetti rilevabili dopo un certo intervallo di tempo**, promossi o a cui ha contribuito l'intervento realizzato.

Riportiamo di seguito un esempio riferito al PN Equità nella Salute.

PRIORITÀ	PRIORITÀ 1: Servizi Sanitari più equi e inclusivi
OBIETTIVO SPECIFICO	ESO4.11. Migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendone l'accesso e prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l'accessibilità l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata, anche per le persone con disabilità (FSE+).
AZIONE DEL PROGRAMMA	1.Presa in carico sanitaria e socio-sanitaria dei bisogni di salute delle persone in vulnerabilità socio economica relativamente all'area "Contrastare la Povertà sanitaria".

	<p>L'azione mira alla presa in carico efficace dei bisogni di salute delle persone in condizioni di vulnerabilità socio economica, anche attraverso il potenziamento del numero dei professionisti sanitari dedicati e all'erogazione delle prestazioni comprensive, ove necessario per il risultato della cura, dei farmaci e dispositivi a carico del paziente. Per una presa in carico efficace ci si avvarrà del contributo degli ETS, attraverso attività oggetto di coprogettazione.</p>
<p>I principali gruppi di destinatari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iii), del CPR:</p>	<p>Destinatari delle azioni di presa in carico sono individui in stato di vulnerabilità socio economica che non riescono ad ottenere una presa in carico sanitaria e socio sanitaria adeguata (es. individui con mancanza o instabilità di reddito, di lavoro o di abitazione, soggetti invisibili con elevata marginalità sociale come senza fissa dimora e cittadini di paesi terzi, incluse le comunità RSC, individui con vulnerabilità psichica e quindi sociale) nel rispetto della Carta dei diritti fondamentali della UE, sia in termini di non discriminazione che di protezione della salute. Verrà considerato il modo più efficace per raggiungere le diverse tipologie di potenziali destinatari. In particolare, per le comunità RSC, saranno attuate azioni in linea con la Strategia nazionale di uguaglianza, inclusione e partecipazione di Rom e Sinti 21-30.</p> <p>Destinatari di azioni di rafforzamento dei servizi e del partenariato sono ASL, ETS, servizi sociali.</p> <p>Destinatari di azioni di adeguamento delle competenze sono medici, inclusi Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta, operatori sanitari e socio-sanitari, ETS, EPS e operatori dei servizi sociali dei Comuni.</p>
<p>Azioni a tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iv), del CPR e articolo 6 del regolamento FSE+</p>	<p>Le azioni previste dalla presente priorità hanno la finalità, per loro stessa vocazione, di promuovere l'uguaglianza nell'accesso al Servizio Sanitario Nazionale degli individui destinatari della priorità che, generalmente, sfuggono a ogni tipo di rilevazione in considerazione della loro invisibilità e della loro difficoltà nell'essere raggiunti o mostrano particolare difficoltà o diffidenza nell'accedervi, affinché possano anch'essi compiutamente esercitare il loro diritto alla salute, secondo le garanzie stabilite dai Livelli Essenziali di Assistenza e le necessità poste all'interno dei percorsi clinico assistenziali, assicurando, al contempo, che tali servizi non discriminino "di fatto" per genere biologico, identità di genere, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. Tutto ciò nel rispetto di quanto sancito dalla Carta dei diritti fondamentali della UE agli articoli 21 e 35.</p> <p>Nell'ambito delle medesime azioni, saranno previste modalità operative di erogazione dei servizi necessari con particolare attenzione alle diverse specificità e vulnerabilità culturali identificate per i destinatari coinvolti. Sarà inoltre garantito, nella selezione delle operazioni, il pieno rispetto dei principi orizzontali.</p>
<p>Indicazione dei territori specifici cui è diretta l'azione, compreso l'utilizzo</p>	<p>Gli interventi proposti coinvolgeranno tutto il territorio delle Regioni meno sviluppate, non adottando specifici strumenti territoriali, ma offrendo garanzia di coordinamento tra il livello centrale e quello regionale/locale</p>

previsto degli strumenti territoriali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto v), del CPR	per ciò che attiene lo sviluppo delle azioni della Priorità. In particolar modo, si procederà a individuare, per ogni singola Regione oggetto dell'intervento del PN e in collaborazione con le amministrazioni di riferimento, gli ambiti territoriali specifici sui quali verranno attivate modalità operative pertinenti al fine del soddisfacimento del bisogno di salute emerso dal target.
Le azioni interregionali, transfrontaliere e transnazionali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vi), del CPR	Non è prevista la realizzazione di azioni interregionali, transfrontaliere e transnazionali.
L'utilizzo previsto degli strumenti finanziari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vii), del CPR	Non si prevede al momento l'uso degli strumenti finanziari

2.1.1.1.2. Indicatori

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del CPR; articolo 8 del regolamento FESR e FC

Tabella 2: indicatori di output

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	ID	Indicatore	Unità di misura	Target intermedio (2024)	Target finale (2029)
1	ESO4.11	FSE+	Meno sviluppate	EECO01	Numero complessivo dei partecipanti	persone	2.000,00	80.000,00
1	ESO4.11	FSE+	Meno sviluppate	EECO13	Cittadini di paesi terzi	persone	800,00	32.000,00
1	ESO4.11	FSE+	Meno sviluppate	EECO18	Numero di pubbliche amministrazioni o servizi pubblici sostenuti	entità	7,00	38,00
1	ESO4.11	FSE+	Meno sviluppate	PSOI_1	Numero di Dipartimenti di Salute Mentale coinvolti (sostenuti)	Numero Dipartimenti di Salute Mentale	2,00	33,00

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del CPR

Tabella 3: indicatori di risultato

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	ID	Indicatore	Unità di misura	Valore di base o di riferimento	Anno di riferimento	Target finale (2029)	Fonte dei dati	Osservazioni
1	ESO4.11	FSE+	Meno sviluppate	ISR4_2IT	Numero di partecipanti che alla conclusione dell'intervento si trovano in una situazione migliorativa	Numero partecipanti	40.000,00	2022	40.000,00	Registri informatici aziendali/ Sistema informativo	
1	ESO4.11	FSE+	Meno sviluppate	PSRI_1	Numero di accordi stipulati dalle pubbliche amministrazioni sostenute con altre pubbliche amministrazioni o enti del terzo settore a livello nazionale, regionale o locale su attività oggetto dell'intervento	Numero accordi	0,00	2022	38,00	Sistema di monitoraggio	
1	ESO4.11	FSE+	Meno sviluppate	PSRI_2	Numero di Dipartimenti di Salute Mentale che hanno sperimentato i Progetti Terapeutico Riabilitativi Personalizzati	Numero Dipartimenti di Salute Mentale	7,00	2022	30,00	Sistema di monitoraggio	

2.1.1.1.3. Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipo di intervento

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto viii), del CPR

Tabella 4: dimensione 1 - settore di intervento

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
1	ESO4.11	FSE+	Meno sviluppate	160. Misure volte a migliorare l'accessibilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari (infrastrutture escluse)	216.000.000,00
1	ESO4.11	Totale			216.000.000,00

Tabella 5: dimensione 2 - forma di finanziamento

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
1	ESO4.11	FSE+	Meno sviluppate	01. Sovvenzione	216.000.000,00
1	ESO4.11	Totale			216.000.000,00

Tabella 6: dimensione 3 - meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
1	ESO4.11	FSE+	Meno sviluppate	33. Altri approcci - Nessun orientamento territoriale	216.000.000,00
1	ESO4.11	Totale			216.000.000,00

Tabella 7: dimensione 6 - tematiche secondarie FSE+

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
1	ESO4.11	FSE+	Meno sviluppate	05. Non discriminazione	216.000.000,00
1	ESO4.11	FSE+	Meno sviluppate	07. Sviluppo delle capacità delle parti sociali	721.953,00
1	ESO4.11	FSE+	Meno sviluppate	08. Sviluppo delle capacità delle organizzazioni della società civile	721.953,00
1	ESO4.11	FSE+	Meno sviluppate	10. Affrontare le sfide individuate nel semestre europeo	216.000.000,00
1	ESO4.11	Totale			433.443.906,00

Tabella 8: dimensione 7 - dimensione della parità di genere del FSE+*, del FESR, del Fondo di coesione e del JTF

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
1	ESO4.11	FSE+	Meno sviluppate	02. Integrazione di genere	216.000.000,00
1	ESO4.11	Totale			216.000.000,00

*In linea di principio, un contributo del 40 % a titolo del FSE+ è destinato al tracciamento in materia di parità di genere. Si applica il 100 % quando lo Stato membro sceglie di valersi dell'articolo 6 del FSE+

CONDIZIONE ABILITANTE


OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO SPECIFICO	NOME DELLA CONDIZIONE ABILITANTE	CRITERI DI ADEMPIMENTO PER LA CONDIZIONE ABILITANTE
<p>4. Un'Europa più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali</p>	<p>FESR: garantire parità di accesso all'assistenza sanitaria mediante lo sviluppo di infrastrutture, compresa l'assistenza sanitaria di base.</p> <p>FSE+: migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendo l'accesso alla protezione sociale, prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l'accessibilità, anche per le persone con disabilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata</p>	<p>4.6 Quadro Politico strategico per la sanità e l'assistenza di lunga durata</p>	<p>È in atto un quadro politico strategico nazionale o regionale per la sanità che comprende:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. una mappatura delle esigenze dell'assistenza sanitaria e dell'assistenza di lunga durata, anche in termini di personale medico e assistenziale, per garantire misure sostenibili e coordinate; 2. misure per garantire assistenza sanitaria e di lunga durata efficiente, sostenibile, accessibile e abbordabile, con attenzione particolare alle persone escluse dai sistemi di assistenza sanitaria e di lunga durata, comprese le persone più difficili da raggiungere; 3. misure per promuovere i servizi di assistenza su base familiare e sul territorio attraverso la deistituzionalizzazione, tra cui la prevenzione e l'assistenza sanitaria di base, le cure domiciliari e i servizi sul territorio.

CRITERI DI SELEZIONE

Infine, i criteri di selezione possono essere classificati nel seguente modo:

- Ammissibilità
- Valutazione
- Premialità

Set massimo da cui selezionare i criteri pertinenti per le tipologie di operazioni da realizzare



IL CICLO DI VITA DI UNA OPERAZIONE

Nell'ambito del ciclo di vita di un'operazione si individuano 3 fasi:



ADEMPIMENTI IN CAPO AL BENEFICIARIO

Gli adempimenti in capo al beneficiario sono:

- Attuazione
- Monitoraggio
- Informazione e Pubblicità
- Conservazione dei documenti

ATTUAZIONE

Rientrano nella sfera dell'attuazione:

- Il rispetto delle politiche UE in materia di pari opportunità, non discriminazione e di concorrenza
- Il garantire che le spese sostenute per l'attuazione dell'operazione siano ammissibili
- Il trasmettere, secondo le modalità e la tempistica previste dall'Amministrazione, le previsioni di spesa

MONITORAGGIO

Nell'ambito del monitoraggio, il Beneficiario deve:

- assicurare l'utilizzo e la costante implementazione del sistema informativo del Programma, per la registrazione e la conservazione delle informazioni e della documentazione tecnica, amministrativa e contabile relativa all'operazione di competenza
- l'inserimento delle domande di rimborso, attraverso elaborazione della rendicontazione dettagliata delle spese, e della documentazione allegata di supporto
- l'inserimento dei dati di monitoraggio fisico

INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

Questo è un aspetto molto importante per la corretta gestione delle operazioni finanziate a valere sui fondi FESR e FSE+, e al Beneficiario viene richiesto di:

- adottare le misure necessarie ad informare e comunicare il pubblico in merito alle operazioni sostenute nel quadro del Programma.
- Mettere in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione
- Esporre targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione
- In caso di operazioni strategiche, e di operazioni il cui costo totale supera i € 10.000.000, dovrà essere organizzato un'adeguata attività di comunicazione e bisognerà coinvolgere in tempo utile sia la Commissione che l'Autorità di Gestione responsabile.

Con riferimento all'emblema dell'Unione e al logo del Programma, è stato definito un brand unitario che rappresenta l'elemento centrale nella realizzazione dell'identità visiva delle politiche di coesione in Italia, e dovrà essere utilizzato da tutti i Beneficiari.



Cofinanziato
dall'Unione europea



DEFINIZIONE: OPERAZIONE DI IMPORTANZA STRATEGICA

Per operazione di importanza strategica, si intende una operazione che fornisce un contributo significativo al conseguimento degli obiettivi di un programma e che è soggetta a particolari misure di sorveglianza e comunicazione.

Ad esempio:

OPERAZIONE DI IMPORTANZA STRATEGICA FSE+: *Attivazione sperimentale di Progetti Terapeutico Riabilitativi Personalizzati (PTRP)*

OPERAZIONE DI IMPORTANZA STRATEGICA FESR: *Rafforzamento della resilienza e della capacità dei servizi di screening oncologico attraverso interventi di adeguamento infrastrutturale e tecnologico-strumentale*

CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI

Il Beneficiario dovrà porre particolare attenzione della corretta predisposizione e conservazione del fascicolo dell'operazione, rispettando il seguente set minimo di regole:

- Il fascicolo dovrà essere predisposto, suddiviso per faldoni o cartelle digitali numerate;
- Le varie spese di progetto vanno ordinate all'interno delle rispettive categorie di spesa;
- All'interno di ciascuna categoria di spesa, per ogni fornitura è necessario distinguere la documentazione afferente la procedura utilizzata, dalla documentazione giustificativa della spesa sostenuta e da quella giustificativa del pagamento effettuato;
- La documentazione giustificativa della spesa e del pagamento deve essere, di norma, ordinata in modo consequenziale rispetto all'iter procedurale;
- Tutti i documenti afferenti la procedura utilizzata devono essere numerati in ordine crescente affinché tutto l'iter procedurale sia chiaro, comprensibile e ben definito.

A titolo non esaustivo, per documentazione relativa all'operazione si intende:

- documenti riguardanti la procedura selettiva che ha condotto alla concessione del contributo pubblico e del progetto approvato, incluso il piano finanziario e le specifiche tecniche dell'operazione;
- documenti riguardanti eventuali proroghe o variazioni del progetto approvato;
- documenti riguardanti la richiesta del CUP;
- documenti riguardanti le procedure di gara e di aggiudicazione, ovvero gli appalti realizzati per l'attuazione dell'operazione;
- documenti riguardanti le domande di rimborso (giustificativi di spesa, prospetti di rendicontazione della spesa, altri documenti tecnico-amministrativi riguardanti l'attuazione);
- out-put, ove pertinente;
- le schede di monitoraggio e prospetti microdati, ove pertinente;
- documenti riguardanti le procedure di verifica e di follow-up da parte degli organi di controllo

BIBLIOGRAFIA/SITOGRAFIA

1. [REGOLAMENTO UE COMUNE 1060/2021]
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.231.01.0159.01.ITA
2. [REGOLAMENTO UE 1057/2021 FSE+]
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R1057>
3. [REGOLAMENTO UE 1058/2021 FESR]
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R1058>
4. [ACCORDO DI PARTENARIATO]
<https://www.agenziacoesione.gov.it/lacoesione/le-politiche-di-coesione-in-italia-2014-2020/programmazione-2021-2027/accordo-di-partenariato-2021-2027/>
5. [SITO MINISTERO SALUTE PN EQUITA' NELLA SALUTE]
<https://www.salute.gov.it/portale/rapportiInternazionali/dettaglioContenutiRapportiInternazionali.jsp?lingua=italiano&id=5797&area=rapporti&menu=programmi>
6. [PROGRAMMA NAZIONALE EQUITA' NELLA SALUTE – CRITERI DI SELEZIONE]
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_5797_8_file.pdf